



CITTA' DI ERICE

IL SINDACO Autorità di Protezione Civile

Oggetto: Campagna di prevenzione e lotta agli incendi

Ordinanza n. 47/TG del 30 giugno 2008

- Premesso che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- Considerato che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" art. 10;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 54 inn materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- Richiamata la propria ordinanza n. 19/TG del 7 maggio 2008 con la quale è stato ordinato:
 - 1) a tutti i proprietari e conduttori di terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:
 - a) i boschi e le pinete gestite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
 - b) i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi (fascia tagliafuoco di almeno mt. 15), alle strade comunali, provinciali, regionali, etc.;
 - c) i giardini privati di case e ville sparse nel territorio.
 - 2) Il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, **con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**
 - 3) Nei terreni di cui sopra, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 5.000 (cinquemila), è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafulco di almeno mt. 15 di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò e la propagazione di incendi radenti.
 - 4) Il Servizio di Protezione Civile, sulla scorta del catasto di già approntato dal Corpo della P.M., eventualmente da integrarsi e ampliarsi, è tenuto a coordinare tutte le operazioni inerenti e conseguenti al presente provvedimento, in via temporanea per il corrente anno in stretta collaborazione con il Comando della P.M.;
 - 5) Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.
- Considerato che in data 18.6.2002 si è verificato un pauroso e consistente incendio che ha interessato il versante nord del monte Erice e più precisamente quello inerente la località Crocifissello, Pizzolungo e Semaforo, che ha minacciato anche la parte più alta del medesimo versante;
- Considerato che in data 28.06.2008 si è verificato un secondo incendio nella località Chiaramosca S.Nicola che si è fermato, grazie all'intervento delle squadre antincendio dell'I.R.F e del Comando dei VV.F., al limite della pineta esistente nella località S. Nicola, denominata "pineta Platamone";
- Rilevato che le abitazioni private e quasi tutte le pinete comunali sono minacciate dallo stato di abbandono in cui versano terreni pubblici (come ad esempio del Demanio Forestale in Via Ettore/Pizzolungo, in occasione dell'incendio del 18.06.2008, e prima ancora, in occasione degli incendi propagatesi dalle cunette non scerbate della S.P. Jola-Tangi in Ballata) e privati ad essi limitrofi e dalle erbacce che dominano sulle medesime aree (come nel caso dell'incendio del 28.06.2008);
- Considerato che attraverso tali aree gli incendi potrebbero raggiungere le ancora esistenti pinete comunali con gravissimo rischio di ciò che ancora rimane del preziosissimo patrimonio arboreo che si pone a coronamento dell'importante centro storico ericino;
- Valutate le particolari condizioni orografiche del territorio, peraltro esposto a fortissimi venti, che in particolari condizioni possono spingere il devastante effetto delle fiamme a notevoli distanze, rendendo vane qualsiasi attività spartifuoco che non abbiano adeguata consistenza;
- Ritenuto necessario adottare ulteriori e ancor più restrittivi provvedimenti di prevenzione degli incendi e disporre più incisivi controlli affinché vengano scongiurati i danni irreversibili all'ecosistema floro-faunistico

- ambientale comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private per effetto degli incendi che potrebbero verificarsi a causa del sopra citato stato di abbandono delle aree circostanti;
- Ritenuto che è necessario dare maggiore incisività al vigente Piano comunale di vigilanza ambientale – emergenza incendi e, pertanto, adottare più restrittive misure di prevenzione atte ad evitare il sorgere e il diffondersi degli incendi sulle aree immediatamente vicine alle pinete comunali e abitazioni di tutto il territorio comunale per il corrente anno e per quelli futuri;
 - Ritenuto necessario apportare alcune modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza n. 19/TG del 07 maggio 2008 - che in conseguenza delle su esposte considerazioni si ritiene inadeguata circa la profondità delle fasce parafuoco - con la presente si intende rimodulata e confermata per le parti non in contrasto con la presente, nel testo qui di seguito riportato;
 - Visto l'art. 650 del Codice Penale;
 - Visto l'art. 93 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D. A. n. 44/2001;
 - Richiamate lo Statuto comunale e tutte le leggi e i regolamenti vigenti nella Regione Sicilia con particolare riguardo a quelli in materia di P. S., di Polizia Forestale e di Protezione Civile;

ORDINA

Agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:

- a) i boschi e le pinete gestite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- b) i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi (con la realizzazione di una fascia tagliafuoco di almeno mt. 50 per i terreni limitrofi alle aree boschive e di almeno mt. 15,00 per i restanti terreni limitrofi alle strade pubbliche e ad altre aree pubbliche o private), alle strade comunali, provinciali, regionali, etc.;
- c) i giardini privati di case e ville sparse nel territorio.

Il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, **con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**

Nei terreni di cui sopra, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 5.000 (cinquemila), è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco di almeno mt. 15 o m. 50 di larghezza, come sopra specificati, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò e la propagazione di incendi radenti.

Il Servizio di Protezione Civile, sulla scorta del catasto di già approntato dal Corpo della P.M, eventualmente da integrarsi e ampliarsi, è tenuto a coordinare tutte le operazioni inerenti e conseguenti al presente provvedimento, in via temporanea per il corrente anno in stretta collaborazione con il Comando della P.M.;

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

AVVERTE

i soggetti pubblici e privati cittadini, che:

A) Qualora gli organi di polizia individueranno il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i, sarà emesso specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta la pulitura delle aree e/o l'apertura dei viali parafuoco;

B) In caso di ulteriore inadempienza all'ottemperanza al disposto di cui al precedente punto A) in via sostitutiva si provvederà con l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, nonché con l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

C) Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale è onerato di procedere all'acquisizione del miglior preventivo – a capitolato aperto – presso idonee aziende immediatamente disponibili ad intervenire per i necessari lavori, fatti salvi i lavori in economia praticabili con mezzi e risorse comunali se disponibili e/o idonee;

D) Il Responsabile del Servizio Affari generali è incaricato di fare curare l'immediata pubblicazione della presente Ordinanza che parimenti in misura tempestiva verrà trasmessa, per l'immediata esecuzione ai Sigg.: Comandante della Polizia Municipale, Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale, Comandante C.C. di Erice, Comandante del Distaccamento Forestale di Erice, altresì, per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza, ai Sigg.: Presidente della Regione, Assessore Regionale Agricoltura e Foreste, Assessore Regionale alla Protezione Civile, Dirigente Protezione Civile regionale, Prefetto di Trapani, Procuratore della Repubblica di Trapani, Questore di Trapani, Responsabile I.R.F. di Trapani, Presidente della Provincia Regionale di Trapani, Sindaco di Valderice, Responsabile Azienda Foreste Demaniali di Trapani, Responsabile Protezione Civile di Trapani.

D) La presente Ordinanza Sindacale è immediatamente esecutiva ed ha validità nel periodo compreso dal 1° di Maggio al 31 di Ottobre di ogni anno.

IL SINDACO
F.to Giacomo Tranchida